

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Modifica del 14 settembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015¹ sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 1

¹ L'obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all'articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:

- a. dopo 6 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione non è una piccola controparte finanziaria o è una controparte centrale;
- b. dopo 9 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che non è piccola;
- c. dal 1° gennaio 2024, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.

RS

¹ RS 958.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr